



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

24050 - Palosco (Bg) - Piazza Castello n. 8 - Tel. 035.845046 - Fax 035.846639 - P. Iva: 00655730166 - C.F.: 83001570163

REGOLAMENTO D'UTILIZZO DEL PARCO ALPINI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24 novembre 2006

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'utilizzo dell'area e delle strutture del Parco Alpini sito in Palosco in via S. Fermo, di patrimonio dell'Amministrazione comunale di Palosco.
2. La gestione del Parco Alpini viene demandata dal Comune proprietario all'Associazione locale "Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Palosco" nella persona del suo Presidente pro-tempore, in virtù di quanto stabilito dalla convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/1994;

Art.2 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al Parco Alpini, al suo territorio e a tutte le strutture sovrastanti (servizi igienici, panchine, illuminazione, tavoli etc) ad uso pubblico, con esclusione di quelle riservate all'Associazione gerente.

Art.3 – Controllo dell'utilizzo del Parco

1. L'amministrazione comunale tramite l'ufficio di Polizia Locale vigila e controlla l'applicazione delle seguenti disposizioni, verificando ogniqualvolta lo reputi opportuno il corretto utilizzo del Parco.

Art.4 – Pubblicazione

1. Il presente regolamento dev'essere affisso in forma sintetica all'ingresso del Parco

TITOLO II – FRUIBILITA'

Art.1 – Utilizzo

1. Il Parco ed i suoi giardini sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 23.00.

Art.2 – Domanda di accesso per l'utilizzo del Parco

1. Il Parco ed i suoi giardini possono essere utilizzati per feste popolari, sagre paesane, raduni di associazioni o di gruppi etnici, familiari o di assembramenti numerosi di soli residenti nel Comune di Palosco.
Assembramenti superiori a 20 persone, per promuovere feste o raduni di cui sopra, debbono conseguire una apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco di Palosco a

seguito di specifica domanda, e del versamento della cauzione dell'importo minimo di €. 500,00= da liquidarsi anticipatamente presso la tesoreria comunale.

Tale deposito cauzionale sarà restituito dopo aver verificato il corretto comportamento ed utilizzo degli impianti ed attrezzature del parco. Nel caso di danni procurati durante le manifestazioni o raduni, il deposito cauzionale potrà essere trattenuto o restituito decurtato della spesa sostenuta per i danni procurati; per eventuali sanzioni penali si farà riferimento al regolamento di polizia urbana. Nessuna formalità è richiesta in caso di utilizzo per raduni od assembramenti inferiori a 20 persone.

2. La domanda, da redigersi mediante apposito modulo rilasciato dalla competente Polizia Locale, per una gestione ottimale dei parchi e la redazione di un calendario delle prenotazioni, deve essere inoltrata con un preavviso di almeno 1 mese rispetto alla data di utilizzo del parco e dev'essere completa di:

- A) nome o denominazione del richiedente;
- B) durata in giorni della manifestazione specificando ora e data di inizio e fine;
- C) nome della manifestazione;
- D) elenco delle strutture a disposizione nel parco che si intendono utilizzare, con esclusione di quelle in uso all'Associazione locale "Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Palosco" (Ad Es. cucine, magazzino, etc);
- E) eventuali strutture mobili delle quali si richiede la temporanea installazione e per le quali si rilascia dichiarazione di conformità d'esecuzione e d'installazione a regola d'arte rilasciata da tecnico abilitato;
- F) importo della cauzione;
- G) presa di conoscenza del regolamento e assunzione delle responsabilità iscritte;
- H) firma del richiedente ed il recapito al quale indirizzare le comunicazioni.

3. Non è consentita alcuna manifestazione per assembramenti numerosi se non munita della preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco, che dev'essere rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda; l'eventuale diniego all'autorizzazione, verrà motivato dal Sindaco entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Art. 3 Durata

La durata della festa popolare o paesana non può superare, di massima, i due giorni consecutivi salvo diversa autorizzazione del Sindaco dopo aver sentito l'associazione gerente del parco e valutato le finalità della manifestazione e le motivazioni addotte dagli organizzatori.

I raduni e gli incontri di gruppi etnici, familiari, in occasioni di feste religiose, tradizionali, di famiglia o di incontri conviviali, presso il parco, devono svolgersi in un giorno solo senza alcuna proroga. Anche per questi vale quanto richiesto per le altre manifestazioni: autorizzazione del Sindaco e deposito cauzionale.

Tale disposizione non si applica all'Associazione gerente e alle manifestazioni da essa promosse e coordinate in quanto titolare e responsabile della convenzione sopra menzionata.

Art.4 – Consumi, Strutture e loro ripristino

1. Nel caso di utilizzo di energia elettrica ed acqua potabile gli organizzatori dovranno inoltrare apposita istanza di somministrazione temporanea ai gestori del servizio e provvedere per il pagamento.

Così pure gli organizzatori dovranno pagare la tassa giornaliera per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per i giorni di utilizzo del parco compresi quelli per l'allestimento e smontaggio delle strutture ed impianti nonché la tassa per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche (TOSAP) per i metri quadrati coperti rapportata ai giorni. Dette tasse, preventivamente quantificate, dovranno essere pagate all'atto del ritiro dell'autorizzazione del Sindaco.

2. Le strutture esistenti all'interno del Parco sono già predisposte per il buon funzionamento.

L'installazione di altri eventuali manufatti e/o impianti di supporto deve essere concordata con l'Amministrazione comunale che può non accordarne l'autorizzazione. Conseguita l'autorizzazione ed installate le eventuali strutture ed impianti, prima dell'inizio delle attività dovrà essere prodotto, agli uffici comunali, il collaudo degli stessi e la certificazione che la loro installazione è a regola d'arte, sottoscritti da professionisti abilitati.

Al termine della manifestazione, i soggetti organizzatori debbono liberare l'area del Parco dalle proprie attrezzature entro due giorni.

Entro tale termine debbono provvedere al riordino delle attrezzature utilizzate e di tutta l'area del Parco.

In caso di inosservanza, l'ente gestore provvederà ad addebitare al soggetto inadempiente le spese di ripristino.

TITOLO III – DIVIETI e NORME DI COMPORTAMENTO

Art.1 – Vegetazione ed animali

1. E' severamente vietato calpestare le aiuole, danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati. In particolare è vietato manomettere, recidere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura del verde, fiori, piante e legname in genere. E' altresì vietato entrare nei terreni coltivati.

2. E' fatto assoluto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare nei Parchi con Armi e strumenti di caccia.

3. E' vietato tagliare gli alberi.

Art.2 – Giochi pericolosi e molesti

1. Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà. In particolare è vietato il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso; è altresì vietato l'esercizio del modellismo a motore.

2. E' vietato portare entro il Parco, lanciare, o depositare corpi incendiari o esplosivi o simili.

3. E' vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.

Art.3 – Rumori

1. Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi; al fine di evitare situazioni di disturbo alla quiete pubblica, gli agenti di polizia locale preposti dovranno vigilare sul rispetto delle suddette condizioni e potranno applicare una sanzione come prevista dalle norme di legge, qualora non vengano rispettati i divieti di cui al presente articolo.

Nel caso di specie, sono vietati:

- gli schiamazzi,
- l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati,
- generatori di corrente non silenziati, ecc.,
- radio, televisione e simili, possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.

Deroghe possono essere concesse solo in caso di autorizzazioni specifiche e comunque non oltre le ore 23.00.

Art.4 - Costume

1. E' assolutamente vietato qualsiasi atto che possa ledere l'etica corrente e che sia contraria alle norme di buon costume (è vietato da parte di persone e animali urinare e defecare nel Parco).

2. Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle pubbliche e private proprietà; ed in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del parco.

Art.5 – Soste e Parcheggi

1. All'interno del parco è vietato l'ingresso di veicoli a motore con eccezione per le operazioni di carico e scarico di materiali inerenti l'organizzazione di manifestazioni e manutenzioni ordinarie del Parco medesimo.

2. Non è assolutamente consentito il parcheggio e la sosta di veicoli a motore su tutta l'area del Parco e lungo la strada che conduce allo stesso. I suddetti mezzi devono essere parcheggiati negli appositi spazi pubblici situati nei pressi del Parco.

3. E' vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del Parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.

4. E' ammesso l'accesso e la sosta dei mezzi muniti del contrassegno per i portatori di handicap e per le persone diversamente abili.

Art.6 – Vendita prodotti

1. All'interno del Parco e nell'area di pertinenza d'uso pubblico, è vietata la vendita di prodotti merceologici.

In occasione di sagre e/o feste paesane può essere effettuata, all'interno del Parco, la somministrazione e la vendita dei soli prodotti/alimenti o bevande attinenti ai contenuti programmatici ed alle finalità socioculturali delle manifestazioni.

La vendita dei prodotti merceologici è subordinata al possesso delle autorizzazioni previste dalla legislazione afferente la materia.

2. L'ingresso nelle aree del Parco è vietato ai venditori ambulanti non autorizzati.

Art.7 – Rifiuti

1. Su tutta l'area del Parco è vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto e al fine di salvaguardare l'ambiente e mantenere l'adeguato decoro del Parco è obbligatorio tenere pulito lo stesso da qualsiasi genere di rifiuto (vetri, bottiglie, plastica, tappi, lattine etc), conferire i rifiuti negli appositi cestini e sacchi sia durante che al termine delle sagre/feste; è fatto obbligo lasciare pulito il Parco al termine della manifestazione.

2. E' vietato nelle fontane del Parco utilizzare detersivi, lavare i piatti e le pentole

Art.8 - Conduzione degli animali domestici

1. I cani devono essere condotti al guinzaglio e con museruola.

2. E' fatto obbligo al padrone di raccoglierne gli escrementi.

Art. 9 – Altri divieti

1. E' vietato accendere fuochi al di fuori di bracieri. In modo particolare non si devono accendere fuochi sul prato del Parco danneggiando lo stesso e lasciando chiazze di cenere che lo danneggiano irrimediabilmente.

2. E' vietato la macellazione di animali per feste organizzate nel Parco, anche se le stesse sono state autorizzate.

3. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole, o altro ai tronchi.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art.1 – Igiene e sicurezza

I soggetti organizzatori di sagre e/o feste paesane dovranno provvedere a propria cura all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative per lo svolgimento delle manifestazioni in tema di sicurezza e igiene.

Il gestore declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza dei disposti legislativi da parte dei soggetti terzi utilizzatori dell'area.

Art.2 - Accettazione del Regolamento

1. L'accesso degli utilizzatori del Parco Alpini, comporta l'automatica accettazione delle condizioni d'uso stabilite dal presente Regolamento.

Art.3 - Sistema sanzionatorio

1. La non osservanza di questo disciplinare comporta la negazione di successive autorizzazioni e l'applicazione delle norme e sanzioni per l'abbandono di rifiuti e danneggiamento del bene pubblico. Il Comune concedente non assume alcuna responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare a causa dello

svolgimento degli eventi organizzati da terzi nel Parco; ogni responsabilità in merito cadrà a carico del soggetto organizzatore dell'evento.

2. Il personale di polizia locale in servizio presso il Parco provvederà a segnalare tempestivamente eventuali danni alla struttura comunale e relative pertinenze, causati dallo svolgimento di eventi organizzati da terzi, al fine del successivo addebito a carico dei responsabili. In mancanza di prova contraria, detti danni, saranno addebitati al soggetto organizzatore degli eventi come risultante all'atto della richiesta.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.

4. Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

Art.4 - Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale tramite l'ufficio di Polizia locale vigila e controlla l'applicazione del seguente disciplinare, verificando ogni volta il corretto utilizzo del Parco.

Art.5 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diventa esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Art.6 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme generali contenute nello statuto e nei regolamenti del Comune.